

VIII^a SEDUTA

VENERDÌ 25 MAGGIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari (nomina di un membro della Commissione per l'esame dei nuovi codici) Pag.	99	zioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie » (25)	113
Congedi	99	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi » (26)	113
Disegni di legge:		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (27)	113
(Approvazione):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo alla assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire » (28)	114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna » (1)	100	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (29)	114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina » (4)	100	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 » (30)	114
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 372, relativo alla modificazione di alcune norme della legge 2 giugno 1927, n. 860, sull'ordinamento dei cancellieri di Gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri » (5)	100	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale » (31)	115
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti » (21)	112	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447 » (32)	115
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche » (22)	112	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio » (24)	113		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevola-			

norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013 » (35) 118

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazioni ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano » (38) 118

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo » (39) 119

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi trattuni e le Regie trazzere » (40) 119

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre di vetro e carta per fotografia » (45) 119

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38, 12 febbraio 1934, n. 203 e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278; e 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (47) 120

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pello e delle parti di macchine per cuoio » (48) 120

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, concernente l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate » (50) 120

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lu-severa, Resia e Guardiagrele, a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate » (51) 121

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni di redditi di categoria C² da parte di Enti, Società e privati » (52) 121

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, relativo alle merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale in determinati contingenti » (57) 122

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932 » (58) 122

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali » (59) 122

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevolze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici » (61) 122

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento » (62) 123

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali » (17) 101

SECHI 104

RICCI FEDERICO 105

BERIO 109

ARCANGELI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 111

(Presentazione) 99, 100

Relazioni :

(Presentazione) 99, 123

Uffici :

(Riunione) 99

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 116, 124

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiato per giorni 5; Albicini per giorni 4; Banelli per giorni 3; Belfanti per giorni 5; Bonzani per giorni 2; Cavazzoni per giorni 8; Ciccotti per giorni 20; Durini di Monza per giorni 3; Etna per giorni 10; Gigante per giorni 6; Ginori Conti per giorni 10; Milano Franco D'Aragona per giorni 8; Nuvoioni per giorni 15; Orlando per giorni 1; Pagliano per giorni 5; Peglion per giorni 2; Pelli Fabbroni per giorni 6; Piccio per giorni 15; Puricelli per giorni 10; Quartieri per giorni 7; Sitta per giorni 6; Valerio per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che domenica, alle ore 10, saranno convocati gli Uffici, per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Mi riservo di dare nella seduta di domani l'indicazione dell'ordine del giorno degli Uffici.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.*Dal Ministro della guerra:*

Variante ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore (125).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (126).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario (127).

Norme per il personale giudiziario (128).

RELAZIONI.*Dalla Commissione di finanza:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale (46). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente la emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento (112). — *Relatore* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero (34). — *Rel.* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra (111). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la « iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno » (113). — *Rel.* FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari » (120). — *Rel.* FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico (115). — *Rel.* MONTRESOR.

Nomina di commissario.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato, che in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato il senatore

Achille Nucci, in sostituzione del defunto senatore Biagio Brugi, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Presentazione di un disegno di legge.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*.
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934 aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico Universitario di S. Orsola, della Regia Scuola d'Ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città (129).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna » (N. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 372, relativo alla modificazione di alcune norme della legge 2 giugno 1927, numero 860, sull'ordinamento dei cancellieri di Gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 372, relativo alla modificazione di alcune norme della legge 2 giugno 1927, n. 860, sull'ordinamento dei cancellieri di Gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 372, che modifica alcune norme della legge 2 giugno 1927, n. 860, sull'ordinamento dei cancellieri di Gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonché dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.

Art. 2.

Gli assegni corrisposti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, a titolo:

a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi Provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) di paga, e annessa sovrappaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze Armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi grado inferiore a maresciallo;

d) di retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

f) di retribuzione, o paga, o salario, o altre analoghe competenze, comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;

g) di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

sono ridotti:

del 6 per cento, se eccedono complessivamente le lire 500 lorde mensili e non superano le lire 1000 lorde mensili;

dell'8 per cento, se eccedono le lire 1000 e non le lire 1500 lorde mensili;

del 10 per cento, se eccedono le lire 1500 e non le lire 2000 lorde mensili;

del 12 per cento, se superano le lire 2000 lorde mensili.

Art. 3.

Gli assegni *ad personam* in godimento in applicazione degli articoli 4 o 190 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dell'articolo 2 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, o di analoghe disposizioni, sono considerati cumulativamente con le altre competenze di cui al precedente articolo 2, ai fini dell'applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

Art. 4.

Per effetto delle riduzioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3, i trattamenti non potranno essere corrisposti in misura minore di quella risultante, al netto della riduzione, per il trattamento massimo assoggettabile alla percentuale immediatamente inferiore.

Qualora a tale effetto la riduzione non si renda applicabile intieramente secondo la percentuale stabilita, essa è applicabile anzitutto sugli emolumenti non utili a pensione e successivamente, se e per quanto occorra, su quelli pensionabili.

Ai fini della determinazione dell'importo mensile, per l'applicazione delle riduzioni, le paghe giornaliere sono computate per trenta giorni, se corrisposte in modo continuativo, e per venticinque giorni quando siano attribuite per le sole giornate lavorative.

Art. 5.

L'importo complessivo dei diritti, proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del Regio decreto 8 giugno 1933,

n. 621, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2 e 4.

Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure, previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6.

Sono ridotte del 12 per cento:

- a) le indennità di qualsiasi natura, comprese quelle militari, di volo e coloniali;
- b) i premi d'interessamento o di produzione;
- c) le retribuzioni per incarichi speciali;
- d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo, siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2, 3 e 5, corrisposte al personale di ruolo o non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o ad estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidati incarichi.

Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia, alle indennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi considerati al successivo articolo 7.

Art. 7.

L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:

1) restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole italiane dell'Egeo, o in Colonia o all'estero;

2) sono corrisposte in ragione del 90 per cento, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento della misura predetta, rispettivamente, per il personale residente:

a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;

b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;

d) in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti.

Al personale residente fuori dell'abitato principale dei Comuni indicati al n. 1 e al n. 2 lettere a), b) e c) l'aggiunta di famiglia, la indennità e i soprassoldi suddetti spettano nella misura del 50 per cento, salva l'assegnazione, di concerto col ministro per le finanze, di una delle aliquote più elevate quando sia giustificata dalle particolari condizioni di vita degli abitati, diversi da quello principale, compresi nel Comune.

Le norme integrative ed esecutive per l'attuazione del presente articolo sono emanate con decreti del ministro per le finanze di concerto, per quanto riguarda le Amministrazioni a ordinamento autonomo, con i ministri competenti.

Il Regio decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, è abrogato.

Art. 8.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caro-viveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente articolo 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n. 2 del precedente articolo 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9.

Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante nelle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura

inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singoli interessati, alla data medesima, ai sensi dei Regi decreti 24 novembre 1930, n. 1502, e 19 gennaio 1931, n. 91.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 a 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi.

È fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 11.

Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'articolo 4 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai ministri competenti, previo accertamento della regolare ed effettiva applicazione delle riduzioni suindicate.

È esteso agli Enti medesimi il divieto previsto dal secondo comma del precedente articolo 10.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11 non sono applicabili nei confronti dei prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento salariale deve essere disciplinato dai contratti collettivi.

Art. 13.

Con decreti del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 14.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Voterò questo disegno di legge con piena convinzione; ad esso nessuna osservazione ho da muovere considerato in sè stante; ho domandato la parola per svolgere qualche considerazione su quello che — con frase burocratica — può definirsi il combinato disposto di alcune disposizioni del decreto in discussione con l'altro del 1930 — novembre se non erro — che determinò le prime riduzioni generali

degli stipendi e assegni del personale statale e parastatale.

La legge del 1930, nell'articolo, se non erro, quarto, dispone che, in rapporto alle riduzioni da essa determinate, dovrà essere stabilito il trattamento economico *definitivo* di attività, di previdenza e di quiescenza del personale degli enti parastatali, con opportuna perequazione, ogni ulteriore ragionevole economia, eccetera, eccetera.

Quello che mi propongo dire riguarda appunto l'applicazione dell'articolo 4 nella quale non si può evidentemente fare astrazione dalla legge che ora si discute. Sorge così il *combinato disposto* cui ho accennato, che riguarda esclusivamente il personale parastatale — quello statale non entra in quanto vado a dire.

Il Regio decreto legge, che ridusse dal 1° dicembre 1930 il trattamento del personale statale e altresì parastatale, è venuto dopo il decreto che dal 1° luglio 1929 recava aumento di un certo rilievo agli stipendi del personale statale. Al personale degli istituti parastatali nessun aumento generale fu mai recato per legge; non escludo che qualche istituto, in seguito al decreto del luglio 1929 abbia recato miglioramenti ai suoi dipendenti, ma probabilmente altri istituti nulla hanno allora dato. Io ne conosco benissimo uno che nessun aumento dette al personale nel 1929. Ma vi è di più: non è da escludere che prima del 1929 gli amministratori di qualche istituto parastatale, un po' stretti di manica oppure forzati da necessità di bilancio, abbiano applicato delle riduzioni al trattamento preesistente: io conosco benissimo uno di questi Istituti che, nel 1927, ha ridotto il trattamento del proprio personale di circa il dieci per cento.

Per il Regio decreto-legge del novembre 1930 il personale dello Stato è andato soggetto a una riduzione sugli stipendi aumentati un anno e mezzo prima; il personale di alcuni istituti parastatali è andato soggetto alle medesime riduzioni su stipendi che non solo nessun aumento avevano avuto nel 1929, ma che, in qualche caso, erano andati soggetti a riduzione.

Nel gennaio 1933 è intervenuto un altro provvedimento di Governo: l'obbligo di esercitare la rivalsa della imposta di ricchezza

mobile. Gli impiegati dello Stato da tempo immemorabile erano assoggettati a questa rivalsa; conoscevano teoricamente uno *stipendio lordo*, riscuotevano praticamente uno stipendio inferiore *netto* della imposta. È evidente che chi determinava il lordo teneva conto di questo fatto.

Invece, prima del Regio decreto-legge di rivalsa per gl'impiegati parastatali e privati, che andò in vigore il 1° gennaio del 1933, nulla la legge stabiliva in proposito. In generale gli istituti parastatali e le aziende private assumevano a loro carico l'imposta sugli stipendi e assegni del personale; di frequente l'obbligo di tale assunzione risultava negli statuti e nei contratti di impiego ove era scritto: « stipendio al netto di ricchezza mobile ».

Questi istituti e aziende che pagavano al netto che cosa facevano? Assumevano l'onere globale dell'imposta, e ogni anno liquidavano l'imposta di ricchezza mobile direttamente e globalmente con l'ufficio delle imposte dirette: naturalmente cercavano di pagare il meno possibile, e poichè ci riuscivano, molto opportunamente è intervenuto il decreto-legge del 1933, il quale, obbligando alla rivalsa e prescrivendo taluni elenchi ben congegnati, ha posto finalmente termine a uno stato di cose che costava all'erario forse qualche centinaio di milioni.

Eccellente provvedimento dunque; tanto più in quanto opportunamente integrato dall'obbligo fatto agli istituti e aziende di risarcire in parte il personale della ricchezza mobile che prima non pagava, aumentando congruamente stipendi e assegni; liberi, pienamente liberi aziende e istituti, anche *parastatali*, di *risarcire integralmente* al cento per cento il gravame dell'imposta che il personale prima non pagava ed era invece pagato dall'istituto.

Che cosa avvenne allora? Probabilmente alcuni istituti parastatali, con amministratori di manica un po' più larga o con bilanci largamente in avanzo, hanno dato al loro personale il cento per cento di rivalsa o presso a poco; altri istituti con amministratori di manica più stretta, oppure costretti da ragioni contingenti di bilancio, hanno dato al personale la rivalsa parziale prescritta, o qualche cosetta di più; la quale rivalsa parziale obbligatoria era notevole per gli sti-

pendi più bassi ma era, per esempio, zero per quelli superiori a duemila lire mensili: cosicchè l'amministratore, al personale che aveva più di duemila lire al mese, poteva anche non dar niente, ed io conosco benissimo un istituto che non ha dato quasi niente. Ma codesti amministratori di manica stretta non potevano evidentemente immaginare che qualche tempo dopo sarebbe intervenuta un'altra riduzione nel trattamento del loro personale; la quale, dando sufficiente respiro al bilancio, avrebbe consentito maggiore larghezza nella rivalsa di cui ho dianzi detto.

Intanto quello che è stato è stato; chi ha avuto la rivalsa completa continua a goderla e sente meno le riduzioni dell'aprile 1934; chi ebbe rivalsa a termine di legge o quasi, queste riduzioni sente notevolmente di più.

E allora, poichè si deve ancora procedere a quel riordinamento definitivo del trattamento economico del personale parastatale, prescritto dall'articolo, credo, 4 del Regio decreto-legge del novembre 1930, desidero raccomandare alle competenti Autorità di Governo che le considerazioni da me esposte siano tenute in proposito presenti in quanto ragioni — a me sembra evidenti — di equità possono consigliare.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli Colleghi, parlerò sulla conversione in legge del decreto 14 aprile 1934, svolgendo considerazioni di ordine generale. Molto opportunamente il comunicato ufficiale, informò il pubblico delle varie modifiche avvenute negli stipendi degli impiegati statali. Sono poche righe che è bene ricordare, quale premessa alle argomentazioni che svolgerò:

11 novembre 1923: nuove tabelle e supplementi di servizio attivo per lire 250 milioni; 31 marzo 1925: aumento nel supplemento del servizio attivo per 650 milioni; ottobre del 1927: revisione della indennità caro viveri, diminuzione di 380 milioni; giugno del 1929 aumento ai fini di una più adeguata valorizzazione, 670 milioni; novembre del 1930 riduzione del 12 per cento, che ha praticamente revocato l'aumento precedente, 690 milioni; 14 aprile 1934: il decreto-legge ora soggetto alla nostra sanzione, 410 milioni di meno.

Somma algebrica: 90 milioni di più di quello che erano gli stipendi del 1923. Nello stesso periodo di tempo il costo della vita calcolato dall'Ufficio centrale di statistica è sceso da 412 rispetto all'anteguerra a 350. Diminuzione cioè del 15 per cento, cosicchè in linea generale si avrebbero gli stessi stipendi del 1923 con una diminuzione nel costo della vita del 15 per cento.

È superfluo che io dica che approverò questo disegno di legge perchè esso risponde, sebbene non esattamente, a considerazioni che io svolsi qui in questa aula negli anni scorsi. Considerazioni non fatte certamente per acquistarsi popolarità; ma occorre prospettare la realtà quale si presenta, indipendentemente da altre riflessioni.

Vogliate permettermi di citare me stesso; io sostenni che, data la variazione nel potere d'acquisto della lira, variazione che con moto continuo e quasi sempre nello stesso senso si sta sviluppando da parecchi anni, è necessario tener conto delle ripercussioni che essa ha nel bilancio. È necessario adeguare al mutato valore effettivo della lira le spese del bilancio. Anche le entrate, se fosse possibile. Ma in periodo di deflazione, voi comprendete quanto sia difficile ottenere aumenti nelle entrate, salvo che si cerchino altri cespiti; è quindi sulle spese che bisogna principalmente agire. Indicai come punti sui quali deve esercitare la sua azione chi è preposto alle finanze dello Stato, tutti gli oneri fissi espressi in lire d'allora, che oggi dovrebbero essere variati in base alla lira d'oggi, vale a dire interessi (e a questo si è ora provveduto), sussidii, annualità, sovvenzioni, stipendii, indennità, ecc. Perchè, egregi Colleghi, o noi adeguiamo i prezzi alla moneta oppure un bel giorno saremo obbligati ad adeguare la moneta ai prezzi, il che non vogliamo. Noi vogliamo difendere il bilancio, e quindi dobbiamo fare tutto quello che per ciò occorre.

Coloro che sono ora colpiti pensino che solo a prezzo di tali sacrifici eviteremo le gravi conseguenze che risulterebbero da un bilancio per lunghi anni deficitario e quindi da una moneta malferma. Ed in quanto sono o possono essere addetti all'amministrazione del pubblico denaro facciano anche l'esame di coscienza e riflettano che è loro dovere fare

ed ordinare tutte le possibili economie, frenare le spese, vegliare a che si evitino tutti quei casi di megalomanie, di fasti, di sprechi (cui poi si tende ad abituarsi) che rovinano i bilanci. Astenersi dagli impegni differiti che momentaneamente non si avvertono, ma si sentono poi a distanza. Quando le cose non vanno bene, le prime vittime sono in qualunque azienda gli impiegati. L'azienda può verniciare i bilanci; ma viene il giorno in cui i nodi vengono al pettine, e bisogna mettersi in ordine o liquidare; e la prima vittima è l'impiegato.

La cosa non si verifica soltanto in Italia, ma ha preso proporzioni ancora più gravi all'estero ed anche all'estero si è corso ai ripari. È forse opportuno dare un cenno di quello che è avvenuto fuori del nostro paese, affinché la conoscendenza dell'estensione e della comunanza dei sacrifici e dei dolori valga a lenire i dolori stessi.

Cominciamo dai nostri vicini, dalla Francia. Voi avete presenti tutte le battaglie politiche che si sono agitate in Francia da un anno e mezzo almeno a questa parte: i ministeri caduti, le dimostrazioni, le manifestazioni dell'uno e dell'altro partito e la partecipazione a queste agitazioni degli impiegati statali. Bisogna dire che gli stipendi e le pensioni incidono sul bilancio francese in una proporzione più forte di quello che avviene in Italia. La burocrazia in Francia è sviluppatissima, molto più sviluppata che in altri paesi e certamente molto più dell'Italia. Fatto sta che volendo risanare il bilancio francese, è stato necessario colpire i dipendenti dello Stato, che da 427 mila quanti erano nel 1913 sono saliti a 817 mila. Essi protestarono e fecero sentire le loro lagnanze in vari modi. Ma bisognò piegarsi di fronte alla necessità. Ora si è finalmente arrivati al pareggio, adottando tra l'altro i seguenti mezzi.

Il numero dei funzionari verrà ridotto del 10 per cento. Si sono introdotte limitazioni nelle pensioni (le quali da 300 milioni di franchi del 1913 erano salite a 4 miliardi e 600 milioni nell'ultimo bilancio). Si è provveduto a reprimere abusi, quali i cumuli di stipendi e gli incarichi raddoppiati e financo triplicati a funzionari. Si dovette incidere sulle pensioni di guerra (che in Francia raggiungono i 7 miliardi e 400 milioni di franchi, mentre da noi

sommano a 1.100 milioni di lire). Si è dovuto incidervi in misura leggera non fosse che per ragione di principio, nella misura del 3 per cento. Finalmente si dovettero ridurre gli stipendi secondo una scala progressiva dal 5 al 10 per cento; col 20 per cento per il Capo dello Stato, ed il 15 per cento per i ministri. Con questi provvedimenti si realizzerà un risparmio di 2 miliardi e 600 milioni.

In Germania furono fatte numerose riduzioni: fino al 1932 circa 18 per cento; dopo il 1932 circa 15 per cento. Passiamo agli Stati Uniti. Voi sapete della situazione del bilancio degli Stati Uniti e sapete pure come per considerazioni di ordine esclusivamente interno si sia colà svalutata la moneta. Però, malgrado questa svalutazione furono fatte forti riduzioni sugli stipendi; circa 15 per cento; col risparmio di 230 milioni di dollari. Fu questo uno dei primi atti del presidente Roosevelt, insieme colla riduzione delle pensioni, e delle spese per gli ex combattenti; e fu principalmente basato sulla constatazione che il costo della vita era in allora diminuito di 22 per cento.

Nel Belgio, riduzione dal 10 al 15 per cento con una ulteriore decurtazione di 10 per cento nel caso di impiegati conviventi nella stessa famiglia.

Nella Svizzera il Governo propose nel 1933 la riduzione del 10 per cento. Secondo la costituzione, fu fatto un referendum, che risultò contrario alla riduzione. Infine il nuovo governo concluse coll'imporre una riduzione del 7 per cento.

In Inghilterra, nel 1931, prima della svalutazione della lira sterlina, date le condizioni pericolose del bilancio, si ricorse a notevoli decurtazioni di stipendii volontarie da parte delle più eccelse personalità e alte cariche dello Stato, o imposte per legge, come ad esempio il 10 per cento ridotto ai maestri elementari, I magistrati ebbero anche una riduzione del 20 per cento. Ciò diede origine ad eleganti questioni mosse dai magistrati, che pur accettando per patriottismo la riduzione, sostengono di essere impiegati dello Stato, dato il modo speciale come essi sono assunti.

Anche i marinai ebbero una riduzione, e ciò diede luogo, come i colleghi ricorderanno, a una protesta degli equipaggi d'una corazzata che viaggiava da Malta verso l'Inghilterra.

Tale fatto, stante le informazioni un po' esagerate della stampa europea, fu scambiato per un ammutinamento. Ed essendo avvenuto proprio nel momento in cui c'erano delle voci un po' sinistre sull'andamento della sterlina, naturalmente contribuì a quella caduta. Svalutata poi la sterlina non fu portata alcuna rettifica negli stipendi; perchè l'Inghilterra presenta il felice esempio di una svalutazione della moneta che non incide nel costo della vita all'interno. Il costo della vita era infatti ed è sempre intorno al 40 per cento in più dell'anteguerra, anche in moneta svalutata.

Queste sono le variazioni più importanti avvenute all'estero: siamo quindi tutti all'incirca, relativamente agli impiegati, nelle stesse condizioni.

Si fa una obiezione: c'è realmente diminuzione nel costo della vita? Molti dicono di non avvertirla.

Dirò intanto incidentalmente che, un po' impropriamente, la relazione ministeriale parla di potere d'acquisto della lira rispetto ai prezzi all'ingrosso. Intendiamoci bene: non è sulla base dell'andamento dei prezzi all'ingrosso che si possono misurare le mutazioni da apportarsi agli stipendi, ma in base al costo della vita. Abbiamo indici molto diversi per i prezzi all'ingrosso e per il costo della vita. A grandi linee essi marciano nello stesso senso; ma non sono paralleli e non lo possono essere. Il numero indice dei prezzi all'ingrosso è la media aritmetica fra circa 130 voci molte delle quali riguardano il mercato internazionale; sicchè, salva l'influenza del cambio, poco varia da paese a paese. Invece il numero indice del costo della vita si riferisce a una media ponderata fra circa trenta prezzi al minuto ed altri elementi come fitto, servizi e prestazioni varie, sui quali incide una quantità di pesi fissi o che per lo meno non dipendono dal mercato. Tali sarebbero le tasse e i dazii sulla fabbricazione o sul consumo (zucchero, vino, caffè, elettricità, gas ecc.) i trasporti ecc. Lo Stato vi esercita una forte influenza coi tributi e con provvedimenti d'imperio come i calmieri. Il prezzo al minuto è dunque costituito da una parte che varia, sia pure a distanza di tempo, in relazione del prezzo all'ingrosso, e di una parte che è fissa. Ne consegue che le sue variazioni percentuali sono meno ampie di quelle dei prezzi

all'ingrosso; e ciò concorre a spiegare la così detta viscosità.

Il potere di acquisto della lira, riferito al prezzo all'ingrosso, era nello scorso marzo circa 36 centesimi del valore di anteguerra, ossia il numero indice era 275. Ma il potere d'acquisto rispetto al costo della vita era circa 28 centesimi; ed il costo della vita era 350, cioè 3 volte e mezzo l'anteguerra, e non già 3, come appare nei comunicati.

Rispetto al giugno 1927 vi è poi un ribasso di 26 per cento.

Questo al 31 marzo scorso: le variazioni che verranno dopo non sono naturalmente comprese nelle mie considerazioni.

Dicevo che molti dei colpiti dall'odierno provvedimento dicono di non sentire tali ribassi. È naturale, perchè queste riduzioni nei prezzi sono avvenute lentamente, gradualmente. Vi sono da un mese all'altro piccole riduzioni inferiori a 1 per cento, che non si sono avvertite. Ciascuno confronta le sue condizioni di oggi con quelle di ieri o di avant'ieri, e raramente le confronta con quelle di anni fa. E' come se noi misurassimo la nostra figura o il nostro peso, facendo un paragone con le misure di ieri o di una settimana fa. Ma è certo che se ci paragonassimo con l'aspetto che avevamo 30 anni fa forse... ci troveremmo un poco mutati. (*Si vide*).

Allora sarebbe molto più opportuno, come mi permisi di dire in altra circostanza, e molto più conveniente, sia ai fini del bilancio dello Stato sia ai fini del bilancio privato del funzionario, di provvedere in modo graduale con frequenti variazioni negli stipendi, possibilmente con la indennità caro-viveri a scala mobile (*Commenti*) ovvero annualmente con rettifiche sia in meno che in più.

Praticamente è avvenuto che l'impiegato si è trovato con uno stipendio effettivamente aumentato, a causa della diminuzione dei costi. Di tale eccedenza egli non si serve per risparmiare, ma per aumentare il suo tenor di vita; egli indulge in una quantità di piccole spese relative a sè ed ai membri della sua famiglia, migliora, per esempio, le condizioni dei figliuoli o le proprie; in una parola prende delle abitudini alle quali difficilmente poi rinuncia. È difficile togliere quanto s'è dato. Sotto questo punto di vista è stato molto bene incidere

più leggermente sugli impiegati a stipendio più basso; ma faccio voti che questa materia sia d'ora innanzi possibilmente regolata con variazioni più frequenti, in modo da evitare gli sbalzi, sempre dannosi. (*Commenti*).

Tecnicamente io osservo ancora qualche inconveniente. L'uno è dato dalle diverse aliquote progressive applicate sempre alla totalità dello stipendio. Sarebbe invece più opportuno procedere a scaglioni. Noi non abbiamo questo sistema nemmeno per l'imposta complementare, ma sarebbe meglio adottarlo, perchè presenta il vantaggio d'una maggiore continuità.

Fino a 500 lire al mese non c'è alcuna variazione. Oltre 500 lire c'è la ritenuta del 6 per cento, la quale non investe soltanto l'eccedenza oltre le 500 lire, ma tutto lo stipendio, sicchè chi guadagna 520 lire al mese viene a trovarsi in condizioni peggiori di chi ne guadagna 500.

PUPPINI, *ministro delle comunicazioni*. C'è l'articolo 4 che provvede.

RICCI FEDERICO. Uguaglia, ma non fa altro.

Ci sono poi altri salti sul limite di 1.000, 1.500 e 2.000 lire. L'indennità familiare è soppressa per gli stipendi più elevati che sono colpiti con una riduzione più forte; cosicchè in certi casi finisce con lo stare meglio l'impiegato inferiore coll'indennità familiare che non quello superiore.

Io non avrei altro da dire circa gli impiegati di Stato, ma per associazione di idee la mia mente ricorre agli impiegati privati, non dico parastatali, dei quali altri colleghi si sono già occupati, ma privati. Essi furono in questi anni colpiti in modo assai più duro degli impiegati di Stato. Io intendo parlare degli impiegati privati di bassa e media grandezza; non mi riferisco agli alti funzionari, che cumulano stipendi elevati e circa i quali sarebbe forse opportuno introdurre limitazioni, allo stesso modo che si limita lo stipendio dei Ministri e degli alti funzionari dello Stato. Intendo parlare degli astri minori e dei pianeti. Essi hanno avuto limitazioni forti, hanno visto la loro posizione divenire spesso precaria, sono stati soggetti a licenziamenti, e se vennero riassunti fu sempre in base a stipendi assai più bassi.

La disoccupazione negli impiegati privati è fortissima; e tutto ciò che è garanzia di indennità, di contratti di impiego, qualche volta è anche sfumato; perchè non c'è nessuna legge la quale imponga di costituire una seria garanzia a tale riguardo. Lasciamo andare l'effetto retroattivo. Non si dice ora di obbligare una società privata a versare improvvisamente in un fondo tutte le indennità dovute per tutti gli anni passati; ma, a cominciare da quando se ne parlò, a cominciare, per esempio, da quest'anno, si potrebbero obbligare le società private ad accantonare tutti gli anni una data cifra corrispondente alla indennità calcolata per quell'anno.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accantonarla o versarla?

RICCI FEDERICO. Versarla in un dato istituto, o accantonarla, in modo che non scompaia il giorno della liquidazione. Su questo siamo d'accordo.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Io volevo soltanto che lei chiarisse.

RICCI FEDERICO. Un altro punto relativo agli impiegati privati, sarebbe una revisione completa dei contratti di impiego che in qualche punto sono forse troppo vantaggiosi, talmente vantaggiosi che danneggiano il principale ed il danno poi si ritorce sugli stessi impiegati; in parecchi punti invece lo sono troppo poco e dovrebbero essere modificati.

Sarebbe il caso di studiare le indennità famigliari, così come si fa anche in Francia.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si fa anche in Italia.

RICCI FEDERICO. Non mi consta.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sì! Ci sono i contratti dei lanieri nel Biellese.

RICCI FEDERICO. Va bene, per qualche categoria; ma bisognerebbe estenderli a tutti.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Neanche in Francia sono estesi a tutti.

RICCI FEDERICO. Lo si sta facendo. Un'altra cosa più terrena e più pratica è il modo come la tassa complementare incide sugli stipendi degli impiegati. Si sono pareggiati agli effetti fiscali gli stipendi degli impiegati privati con quelli dello Stato; otto per cento di tassa, obbligo di dichiarare lo stipendio, sanzioni gravi se non è dichiarato.

Vediamo di pareggiarli anche rispetto alla complementare! L'impiegato di Stato paga per la complementare solo 0,50 per cento; è un trattamento speciale che gli impiegati privati non hanno. La soluzione migliore sarebbe, però, elevare il limite minimo della complementare da 6.000 a 10.000 lire, e togliere qualunque distinzione tra impiegati dello Stato e privati ed altri cittadini.

Certo è che nella classe impiegatizia, sia dello Stato che privata, è alto lo spirito di sacrificio e li senso del dovere; ma per tener saldi questi sentimenti occorre da parte delle classi dirigenti un fine intuito di tutto quello che è equità e giustizia di trattamento.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli senatori, dichiaro subito che approvo il disegno di legge, giustificato da necessità finanziarie e da ragioni economiche.

La classe degli impiegati, che di ciò si è resa conto, ha accettato il provvedimento con spirito di patriottismo e di disciplina, anche perchè il consolidamento del bilancio dello Stato significa garanzia per gli impiegati stessi, per il loro avvenire e per quello delle loro famiglie.

Ho chiesto la parola in seguito alle osservazioni che sono state fatte dal collega Sechi, per quanto riguarda gli enti parastatali; non mi occuperò quindi degli impiegati dello Stato. Dico anzi all'on. Ricci, che ha parlato d'impiegati privati, che la legge attuale non riguarda gli impiegati privati in generale, ma solamente gli impiegati degli enti parastatali e quindi solamente quegli impiegati che, pure essendo legati da un contratto di impiego secondo la legge del contratto d'impiego privato, appartengono però ad enti soggetti a vigilanza dello Stato.

Per quanto riguarda, dunque, gli impiegati di questi enti è giusto il rilievo fatto dal collega Sechi, e cioè che essi sono stati trattati un po' duramente, perchè, effettivamente, non ebbero, nel 1929, quegli aumenti che ebbero gli impiegati dello Stato. Comunque sia, la legge del 1930, ossia la legge che ha stabilito la riduzione del 12 per cento, conteneva un articolo, secondo il quale il Governo avrebbe dovuto, entro un termine che fu poi prorogato, dettare i criteri di perequazione e,

in base a questi, stabilire gli stipendi definitivi. In realtà, la perequazione non è stata fatta, ed io penso che sarà difficile che venga fatta in seguito, attese le differenze fra ente ed ente.

Frattanto, tutti questi istituti hanno, per così dire, le mani legate, dovendo continuare a mantenere i vecchi stipendi nominali, che sono ben lungi dal corrispondere a quelli reali. Basti ricordare che lo stipendio nominale deve essere assoggettato ad una prima riduzione del 12 per cento, in base alla legge del 1930, poi deve essere aumentato di quelle lievi percentuali di aumento che stabilì, secondo gli stipendi, la legge del gennaio 1933, allorchè li volle *tutti* colpiti dalla imposta di ricchezza mobile dell'8 per cento per via di ritenuta. Devono poi essere ridotti del secondo 12 per cento, 8 per cento, 6 per cento, ecc. secondo gli stipendi, in base alla legge che oggi discutiamo; e finalmente devono essere depurati dell'imposta di ricchezza mobile.

Basta questa rapida corsa nel campo delle varie leggi, per comprendere la situazione in cui si trovano questi istituti. Oltrechè è incongruente che lo stipendio nominale sia una cosa e quello reale una cosa tutta diversa; non è chi non veggia quali gravi complicazioni contabili e amministrative derivino da questo sistema, mentre sarebbe logico non parlare più nè di prima, nè di seconda ritenuta, e stabilire lo stipendio effettivo.

Nè gl'inconvenienti sono di pura forma. È, infatti, da ricordare che la legge del 1930 e altre leggi successive stabilirono che i trattamenti di pensione o di quiescenza continuassero a calcolarsi sugli stipendi nominali. Ne vien di conseguenza — restringendo il discorso agli enti parastatali — che questi enti devono commisurare le quote per i fondi di previdenza non allo stipendio effettivo, di cui l'impiegato è provvisto, ma ad uno stipendio ipotetico, molto superiore: il che è un aggravio per l'ente, e anche per l'impiegato, che deve egualmente versare la quota a suo carico per il fondo di previdenza sulla base dello stipendio nominale.

Ora io vorrei fare alcune raccomandazioni al Governo: vedere, in primo luogo, se non fosse possibile venire in aiuto a questi impiegati. Comunque, pregherei di provvedere alla perequazione prevista dalla legge del 1930; e se ciò non fosse possibile, autorizzare gli isti-

tuti, con tutte le cautele necessarie e con la vigilanza degli organi competenti, a rivedere gli stipendi e a stabilire stipendi reali, i quali dovrebbero essere lordi unicamente dell'otto per cento per la ricchezza mobile. In questo modo sarebbe anche possibile qualche miglioramento nella misura degli stipendi senza apportare aggravio ai bilanci, perchè, riducendo l'onere degli istituti per la cassa di previdenza, quel vantaggio che ne avrebbero potrebbe essere distribuito per perequare gli stipendi che oggi, a prescindere da eccezioni, sono stipendi molto modesti. E credo che gli impiegati vedrebbero volentieri qualche lieve riduzione nel trattamento di previdenza, compensata da un beneficio immediato per il miglioramento del trattamento attuale.

Ed ora, riferendomi al discorso del collega che mi ha preceduto, aggiungo un'altra osservazione, cioè una raccomandazione, che la commissione dei decreti legge già fece al Governo in altra occasione, quando si discusse la legge del gennaio 1933, sui redditi di categoria C-2. Giacchè gli impiegati degli enti parastatali sono stati equiparati agli impiegati dello Stato per quanto riguarda la imposta di ricchezza mobile, e così anche per le riduzioni, non v'è ragione che non abbiano anche qualche beneficio. Ora, come è noto, per ciò che riguarda l'imposta complementare, gli impiegati dello Stato pagano lo 0,50 per cento mediante ritenuta, mentre gli impiegati degli enti parastatali devono fare la loro denuncia come di ogni altro reddito e pagano le consuete aliquote, che, se non erro, oscillano fra l'1 e il 7 per cento.

Fu proposta la equiparazione, e fu proposta autorevolmente, nell'altro ramo del Parlamento, dalla Giunta del bilancio.

Ora io comprendo che vi fossero delle difficoltà ad ammettere l'equiparazione completa, perchè fra gl'impiegati di questi enti, a differenza di quanto avviene per gl'impiegati dello Stato, ve ne sono alcuni, o vi possono essere, come i dirigenti, provvisti di un cospicuo trattamento; e per questi non sarebbe giusto ridurre l'aliquota della complementare a 50 centesimi, tanto più che, di solito, essi sono provvisti anche di altri redditi, ed è giusto che venga fatto un computo globale di tutti i redditi, compreso lo stipendio, anche agli

effetti dell'aliquota, trattandosi, come è noto, di una imposta progressiva.

Epperò la Commissione dei decreti-legge, essendo io relatore, raccomandò al Governo di esaminare se non fosse ammissibile l'equiparazione, non per tutti gli impiegati, ma per quelli provvisti di stipendi modesti: per esempio, sino a lire 30.000 nominali.

Rinnovo ora la raccomandazione, e vi insisto con pieno convincimento, perchè a me pare che l'equiparazione non soltanto sarebbe giusta per gli impiegati, ma sarebbe conveniente per il fisco, che riscuoterebbe i 50 centesimi, in aggiunta alla ricchezza mobile, per via di ritenuta, in un modo semplice e sicuro, evitando le difficoltà, i rischi e le spese dell'accertamento, mentre oggi deve correre dietro ad ogni impiegato per verificare se ha fatto la denuncia, e se la denuncia è sincera. Al quale riguardo, devo ricordare quanto siano difficili gli accertamenti; il che spiega come finora la complementare abbia avuto un gettito assai modesto; ed il Governo, infatti, che difetta di mezzi per gli accertamenti, ha testè bandito dei concorsi per assumere nuovi impiegati. È da presumere che, col metodo della denuncia, molti impiegati di enti parastatali sfuggano alla complementare, mentre col sistema della ritenuta, pagherebbero tutti. Ecco perchè affermo che il fisco non ne avrebbe danno, e forse ne avrebbe vantaggio.

Queste sono le raccomandazioni che mi permetto di rivolgere al Governo, mentre ripeto che darò il mio voto favorevole al disegno di legge. (*Approvazioni*).

ARCANGELI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCANGELI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dirò soltanto poche parole, anche perchè il progetto che oggi è sottoposto all'approvazione del Senato fu redatto quando io non ero ancora stato chiamato al Governo; sicchè, per tale ragione, e non per questa soltanto, meglio di me potrebbe interloquire S. E. Puppini, qui presente.

Posso però farlo anch'io senza eccessiva responsabilità, perchè il Senato sostanzialmente aderisce al concetto ispiratore del progetto in quanto, nel suo alto patriottismo e nella preoccupazione che esso ha delle sorti delle nostre

finanze, ha dimostrato di volere assecondare l'opera diuturna, faticosa del Governo per riportare il bilancio al dovuto pareggio.

S'intende che non soltanto faticosa e difficile è quest'opera, ma anche dolorosa. Quindi non è strano che qualche voce si sia levata per affermare che il sacrificio che si è chiesto agli impiegati è molto sensibile. Ma siamo in tempi difficili e tutti debbono portare il loro contributo.

Il senatore Ricci ha accennato ad un sistema diverso da quello che ha seguito lo Stato italiano, cioè di operare una lenta, ma continua e progressiva riduzione degli stipendi.

Il risultato pratico in fondo potrebbe essere lo stesso, salvo maggiori difficoltà e complicazioni nell'applicazione; ma dal punto di vista psicologico dei colpiti il sistema, autorevolmente patrocinato dal senatore Ricci, riuscirebbe più dannoso che utile allo scopo.

Lo stesso senatore Ricci ha accennato alla possibilità, che nella applicazione della legge avvenga qualche ingiustizia: è la solita osservazione che si suol fare ogni qual volta si applicano aliquote diverse. L'articolo 4, lo ha già osservato S. E. Puppini, rimedia a questo, naturalmente nei limiti del possibile; non raggiunge cioè l'ideale, che non è raggiungibile; ma elimina gli inconvenienti più gravi: cioè la possibilità che qualche impiegato venga a percepire uno stipendio inferiore a quello del grado sottostante.

Si è parlato dai senatori Sechi e Berio del problema dei parastatali.

Finora questa categoria dei parastatali in continuo aumento è stata considerata dallo Stato con tutti i dovuti riguardi, ma anche con una certa preoccupazione nell'intento di non burocratizzare troppo questa categoria, perchè, se ciò si facesse, indubbiamente un danno ne deriverebbe allo Stato. Non posso e non voglio entrare in questo dibattito che meriterebbe un lungo esame. Ma il fatto è che, specialmente negli impiegati dello Stato, esiste la convinzione, non so se sempre fondata, che il trattamento fatto ai parastatali sia migliore di quello fatto agli impiegati stessi. Ripeto: non so se questa convinzione sia del tutto fondata, ma è certo che per i parastatali ci possono essere, di tanto in tanto, e per vie diverse, alcuni vantaggi che gli impiegati dello Stato non hanno

nè possono avere: ed anche di questo si deve tener conto.

Ripeto che il problema è molto grave. Di fronte all'aumentato numero degli enti parastatali e degli impiegati di questi enti, indubbiamente il problema si dovrà porre, e le discussioni che oggi ho qui inteso non possono essere che un avviamento.

A proposito dell'imposta complementare, di cui pure si è parlato, e che va indubbiamente al di là del progetto in discussione, si è detto dal senatore Berio che una delle ragioni per le quali codesta imposta rende poco, è la lentezza degli accertamenti. È vero, ed è vero anche che ciò è dovuto alla scarsezza degli impiegati. Possiamo anzi dire che una delle ragioni per le quali molte imposte finora non hanno potuto dare quel reddito di cui sono suscettibili, è stata proprio quella del numero troppo limitato dei funzionari. Ma a questo si sta rimediando, e posso dire che già si cominciano a raccogliere i primi benefici effetti. Infatti gli ultimi concorsi hanno dato ottimi risultati; bravissimi elementi sono entrati ad arricchire la già buona qualità dei nostri impiegati, ed io credo che, da un'applicazione esatta e giusta delle leggi vigenti, la finanza ed il bilancio si potranno molto giovare, specialmente perchè molte evasioni potranno essere eliminate.

Sono grato al Senato, perchè, nuovo in questo alto Consesso, ho potuto ascoltare una così serena ed elevata discussione. (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti » (N. 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex austro-ungariche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi » (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale sono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa dell'imposta sui celibi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo alla assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (Numero 29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo

1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 lu-

glio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modifiche al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modifiche al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, numero 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre

1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati per le ferrovie concesse e per le tramvie i limiti massimi di velocità previsti dall'articolo 118 del testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Caetani, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casa-

nuova, Casertano, Casoli, Castellani, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scottò, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cini, Cippico, Ciraolo, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dalolio Alfredo, D'Ancora, Danza, De Cillis, De Marchi, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durante. Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Falck, Fara, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Fracassi, Frascetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grosoli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Lago, Landucci, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Mantovani, Manzoni, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martelli, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Oddone, Orsi Pietro, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Federico, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sar-

torio, Silj, Silvestri, Sirianni, Solari, Soler, Strampelli, Supino.

Tallarigo, Taramelli, Todaro, Tofani, Torlonia, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venzi, Versari, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna (1):

Senatori votanti 238

Favorevoli 230

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina (4):

Senatori votanti 238

Favorevoli 232

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 372, relativo alla modificazione di alcune norme della legge 2 giugno 1927, n. 860, sull'ordinamento dei cancellieri di Gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri (5):

Senatori votanti 238

Favorevoli 235

Contrari 3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1934

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali (17):

Senatori votanti	238
Favorevoli	223
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, riguardante la proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti (21):

Senatori votanti	238
Favorevoli	235
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, portante modificazioni delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche (22):

Senatori votanti	238
Favorevoli	235
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329, concernente provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio (24):

Senatori votanti	238
Favorevoli	233
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevola-

zioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie (25):

Senatori votanti	238
Favorevoli	234
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi (26):

Senatori votanti	238
Favorevoli	226
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti (27):

Senatori votanti	238
Favorevoli	231
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1863, relativo all'assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire (28):

Senatori votanti	238
Favorevoli	233
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1934

degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (29):

Senatori votanti	238
Favorevoli	233
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini, stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357 e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 (30):

Senatori votanti	238
Favorevoli	231
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1923, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale (31):

Senatori votanti	238
Favorevoli	234
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447 (32):

Senatori votanti	238
Favorevoli	233
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme

della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013 » (N. 35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere » (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga per anni due l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre di vetro e carta per fotografia » (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre di vetro e carta per fotografia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzioni di aliquota di tassa di scambio per l'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre di vetro e carta per fotografia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38, 12 febbraio 1934, numero 203 e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40, 5 febbraio 1934, n. 152, 12 febbraio 1934, numeri 206 e 278, e 8 marzo 1934, numeri 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38; 12 febbraio 1934, n. 203 e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40, 5 febbraio 1934, n. 152, 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278, e 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38; 12 febbraio 1934, n. 203; 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206

e 278; 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire »:

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, concernente l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate » (Numero 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, concernente l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, riguardante l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele, a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate » (N. 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, riguardante l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C² da parte di Enti, Società e privati » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C² da parte di Enti, Società e privati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C.2 da parte di Enti, Società e privati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, relativo alle merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale in determinati contingenti » (N. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, relativo alle merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale in determinati contingenti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, col quale sono determinate le merci di origine delle Isole Italiane dell'Egeo ammesse all'importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale, nel limite del quantitativo annuale per ciascuna di esse indicato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932 » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica i termini di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali » (N. 59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevolanze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio

1934, n. 14, portante agevolzze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevolzze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento » (N. 62).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Bevione, Scialoja, Marchiafava e Celesia a presentare alcune relazioni.

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica (119).

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese (116).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti (33).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative (117).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bevione, Scialoja, Marchiafava e Celesia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Broccardi, Brusati Ugo.

Caccianiga, Caetani, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotto, Cicconetti, Cini, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Conci, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio Alfredo, D'Ancora, Danza, De Cillis, De Marchi, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falck, Fara, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasperini Gino, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Guadagnini, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Landucci, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Mantovani, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marra-cino, Martelli, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mosca, Moseconi, Museatello.

Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nommis di Cossilla, Nunziante.

Oddone, Orsi Pietro, Ovio.

Padiglione, Pais, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Pironti, Pitacco, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Federico, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Satorio, Silj, Silvestri, Sirianni, Solari, Soler, Strampelli, Supino.

Tallarigo, Taramelli, Todaro, Tofani, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013 (35):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano (38):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che stabilisce nuovi requisiti per l'avanzamento degli uffi-

ciali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo (39):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere (40):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre d'vetro e carta per fotografia (45);

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38, 12 febbraio 1934, n. 203 e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278; e 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva

per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (47):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire (48):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 335, concernente l'autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate (50):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lu-severa, Resia e Guardiagrele, a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate (51);

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni di redditi di categoria C² da parte di Enti, Società e privati (52):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, relativo alle merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale in determinati contingenti (57):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932 (58):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali (59):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevo-

lezze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici (61):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento (62):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi (41);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli (43);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale (46);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari (49);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquida-

zione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale (53);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti (54);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo (55);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia d'importazioni temporanee (60);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine (63);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati (64);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti (65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (66);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riduce la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni (67);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 (68);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali

dell'Istituto per la ricostruzione industriale (69);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni (71);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici (72);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (73);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia (76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale (77);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena (78);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (80);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare tra l'Italia e il Costarica, stipulata a San Josè di Costarica il 12 dicembre 1933 (82);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1° marzo 1934 (83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn) (84);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data (85);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione alla spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese (86);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro (87).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.